

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2950

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCANI, LUCIANO AGOSTINI, AMATO, ANTEZZA, ARLOTTI, BASSO, BECATTINI, BERLINGHIERI, BONOMO, BOSSA, CAMANI, CANI, CAPONE, CARELLA, CARLONI, CARRESCIA, CARROZZA, CIMBRO, CIRACÌ, COMINELLI, COPPOLA, CRIVELLARI, DE MENECH, MARCO DI MAIO, DI SALVO, D'OTTAVIO, FAMIGLIETTI, CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GASPARINI, GHIZZONI, GIULIANI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO, LACQUANITI, LODOLINI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, MARCHI, MINNUCCI, MONGIELLO, MORANI, MORETTO, MOSCATT, NARDUOLO, PAGANI, PASTORELLI, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, PORTA, QUINTARELLI, RIBAUDO, RIGONI, ROMANINI, ANDREA ROMANO, RUBINATO, SANI, SENALDI, SGAMBATO, STUMPO, TARRICCO, TENTORI, VENITTELLI, VICO, ZAN, ZARDINI

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali

Presentata l'11 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Crescita economica, imprenditoria giovanile e promozione del patrimonio artistico e culturale italiano rappresentano importanti obiettivi per il futuro del nostro Paese.

Tuttavia, riscontriamo ogni giorno come gran parte del patrimonio artistico e

culturale italiano non sia sufficientemente valorizzato, con gravi conseguenze sul piano della crescita economica e, indirettamente, sulle opportunità imprenditoriali e occupazionali dei giovani, spesso depositari di un grande patrimonio di energie, competenze e talento.

Valorizzare tali *assets* riveste dunque un'importanza strategica per il nostro Paese. Si consideri, infatti, che in Europa cultura e creatività offrono lavoro a più di 6 milioni di persone, partecipando in termini di prodotto interno lordo (PIL) europeo con una quota del 7 per cento in Italia, mentre, l'intera filiera culturale vale 214 miliardi di euro: il 15,3 per cento del valore aggiunto nazionale. Le imprese che operano in questo senso sono 443.458, il 7,3 per cento del totale. A queste si deve il 5,4 per cento della ricchezza prodotta nel nostro Paese. Si tratta di 74,9 miliardi di euro, che raggiungono gli 80 miliardi (5,7 per cento dell'economia nazionale) se includiamo istituzioni pubbliche e *no profit*.

La presente proposta di legge è dunque finalizzata alla promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore culturale e all'applicazione di strumenti giuridici innovativi per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce la figura della *start-up* culturale: una *start-up* innovativa avente come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, afferenti le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Nella definizione si effettua un chiaro rimando all'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

La figura giuridica creata è dunque ricompresa nella definizione legale di *start-up* innovativa ma, in presenza della particolare vocazione della stessa, sono previsti speciali incentivi e agevolazioni, così come recentemente introdotto per le *start-up* a vocazione sociale ed a vocazione turistica.

L'articolo 2 prevede una serie di misure incentivanti per le *start-up* culturali costi-

tuite da persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tali agevolazioni consistono, in particolare, nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa. Si prevede inoltre, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta pari al 65 per cento per l'acquisto di mezzi tecnologici e digitali. Si prevede inoltre che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo identifichi all'interno di ogni soprintendenza uno o più locali utilizzabili gratuitamente, con le modalità e alle condizioni indicate con apposito regolamento, da parte delle *start-up* culturali costituite o operanti nell'ambito del territorio di competenza.

Gli articoli 3 e 4 prevedono, infine, l'utilizzazione dello strumento del *crowdfunding* per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

In particolare, l'articolo 3 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, la definizione di « portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali » consistente in una piattaforma *on line* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative culturali e di donazioni da parte di enti pubblici che gestiscono beni culturali. La gestione di tali portali è affidata ai soggetti già disciplinati dalla legge, senza alcuna aggiunta di oneri di qualsiasi natura con l'introduzione di tale disposizione si ottengono due ordini di risultati. Il primo è la creazione di un canale di finanziamento privilegiato per le *start-up* culturali, data la finalità di interesse generale che esse perseguono. Il secondo è la predisposizione di un importante canale di raccolta di risorse da parte dei privati da destinare alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali. Tale sistema si basa principalmente su piccole donazioni effettuate da visitatori, spettatori o utenti tramite i propri dispositivi di comunicazione mobile (ad esempio *tablet* o *smartphone*) mediante l'utilizzo della rete *internet*. Tale soluzione, in un periodo storico di limitatezza delle

risorse economiche pubbliche, può rappresentare un'importante fonte di finanziamento per gli enti chiamati alla gestione dei beni culturali e portare, conseguentemente, a un potenziamento dell'offerta turistica e culturale nazionale. In effetti, l'Italia ha registrato, negli ultimi anni, notevoli difficoltà nel disporre di risorse pubbliche destinate alla conservazione, gestione e valorizzazione del nostro patrimonio; si pensi soltanto che il taglio dei finanziamenti statali ai musei è stato, dal 2008 ad oggi, circa del 20 per cento (in media). Proprio questo calo complessivo di contributi ha determinato, in maniera sempre più forte, quel fenomeno conosciuto come meccanismo moderno, che vede grandi imprese investire su monumenti o iniziative di cospicuo valore. È il caso, uno dei più noti, del progetto di restauro del Colosseo, finanziato da Tod's con una somma, disposta da Diego Della Valle, di circa 25 milioni di euro. E ancora

più recente, il restauro della Fontana di Trevi e di altri noti siti della capitale, che ha visto Fendi impiegare 2 milioni e 180 mila euro.

L'articolo 4, infine, introduce l'obbligo per una serie di soggetti qualificati di realizzare un programma di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali di appartenenza. Con l'introduzione di tale disposizione si ottengono due ordini di risultati il primo dei quali è la creazione di un canale di finanziamento al fine di rendere concretamente operanti le disposizioni descritte. Si prevede, inoltre, la realizzazione di apposite campagne di comunicazione istituzionale, sia tramite strumenti digitali che attraverso appositi pannelli informativi situati in prossimità dei beni culturali, finalizzate a rendere nota a cittadini e turisti l'esistenza di tali programmi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

MISURE INCENTIVANTI
PER LE IMPRESE CULTURALI

ART. 1.

(Start-up culturali).

1. Sono *start-up* culturali le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, afferenti a uno o più dei seguenti ambiti:

a) le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;

b) il patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2.

(Misure incentivanti).

1. Le *start-up* culturali, qualora siano costituite almeno in misura pari all'80 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

2. Le *start-up* culturali che, entro un anno dalla data di costituzione, si dotano delle tecnologie e degli strumenti digitali

necessari a fornire i servizi indicati dall'articolo 1 godono di un credito d'imposta pari al 65 per cento dei costi sostenuti. Tale percentuale è aumentata al 75 per cento se la *start-up* ha sede in una delle regioni obiettivo convergenza dell'Unione europea.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono considerate eleggibili le seguenti spese:

a) spese per l'acquisto di *software* e tecnologie innovative;

b) spese per la comunicazione *web* e la relativa consulenza;

c) spese per l'iscrizione a piattaforma di *crowdfunding*.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo identifica all'interno di ogni soprintendenza uno o più locali, dislocati in modo omogeneo all'interno del territorio nazionale, utilizzabili gratuitamente con le modalità e alle condizioni indicate con apposito regolamento, da parte delle *start-up* culturali costituite e operanti nell'ambito del territorio di competenza.

5. Alle *start-up* culturali consorziate con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge per lo sviluppo o la manutenzione dei relativi siti *internet*, *software* e tecnologie innovative non è richiesto alcun corrispettivo per lo sfruttamento commerciale dei relativi *open-data*, con riferimento all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 per la durata di due anni.

CAPO II

CROWDFUNDING PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

ART. 3.

(Raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali).

1. Dopo il comma 5-*octies* dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in

materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« *5-octies.1.* Per “portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali” si intende una piattaforma *on line* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative culturali e di donazioni da parte di enti pubblici che gestiscono beni culturali ».

2. Al titolo III della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO III-*quinquies*.

GESTIONE DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

ART. 50-*sexies*. – (*Gestione di portali per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali*). – 1. Per la gestione dei portali per la raccolta dei capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo III-*quater* ».

ART. 4.

(*Programma e campagna di crowdfunding tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali*).

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali si dotano entro il 1° gennaio 2016 di un programma di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. La presente disposizione si applica anche gli enti privati che hanno in gestione beni del patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, entro il 1° giugno 2016, una campagna di comunicazione mediante strumenti digitali al fine di rendere nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali elaborati ai sensi del comma 1. Esso predispone inoltre un'apposita sezione del proprio sito *internet* nella quale pubblica le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite dagli enti di cui al comma 1 e dalle *start-up* culturali attraverso lo strumento del *crowdfunding*, le quali devono essere trasmesse al Ministero medesimo con cadenza almeno semestrale mediante procedura telematica.

3. Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali rendono nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali elaborati ai sensi del comma 1 attraverso i propri siti *internet* e apposite campagne di comunicazione. Tali campagne devono necessariamente prevedere l'installazione di pannelli informativi già presenti in prossimità dei beni culturali di appartenenza che consentano al visitatore, spettatore o utente di accedere in modo diretto, tramite dispositivi mobili, al relativo portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

€ 1,00



17PDL0035720